



ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE ESPERTI QUALIFICATI IN RADIOPROTEZIONE®

National Professional Association of Italian Qualified Experts in Radiological Protection

Sito web: www.anpeq.it

Spett.le
Azienda Sanitaria Locale di Napoli 3 Sud
Via Marconi, 66
80059 Torre del Greco (NA)

c.a. Direttore Generale
Dott.ssa Antonietta Costantini

PEC protocollo@pec.aslnapoli3sud.it

Spett.le
Centro di Servizi Metrologici Avanzati
Via Cinthia Monte S. Angelo Edificio 1
80126 Napoli

c.a. Direttore
Prof. Leopoldo Angrisani

PEC cesma@pec.unina.it

Oggetto: Deliberazione n. 331 del 18/04/2018 del Direttore Generale Azienda Sanitaria Locale di Napoli 3 Sud avente a oggetto: “Approvazione schema di convenzione con il Centro Servizi Metrologici Avanzati (CESMA) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per l’esecuzione di un’attività di ricerca e per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni ascritti all’esperto in fisica medica ed all’esperto qualificato dai Decreti Lgs 230/95 e 187/00 e ss. mm. e ii.””.

Ci riferiamo al provvedimento in oggetto per segnalare che, secondo questa Associazione, lo schema di convenzione predisposto da codesta Azienda Sanitaria Locale con il Centro Servizi Metrologici Avanzati (CESMA) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per lo svolgimento dei compiti di esperto qualificato ai sensi del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e di esperto in fisica medica ai sensi del 26 maggio 2000, n. 187 **viola la normativa vigente in tema di appalti pubblici, configurandosi come accordo tra due amministrazioni aggiudicatrici stipulato in deroga a tale normativa pur in carenza dei presupposti previsti dall’art. 5, comma 6 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50.**

Secondo costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, infatti, “*qualora un’amministrazione si ponga rispetto all’accordo come **operatore economico**, ai sensi di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 23 dicembre 2009, in C 305/08, **prestatore di servizi ex all. II-A [...]** e verso un **corrispettivo** anche non implicante il riconoscimento di un utile economico ma solo il*

Consiglio Direttivo ANPEQ

Piero Finazzi - Presidente, Francesco Bonacci - Vicepresidente, Alessandro Sarandrea - Tesoriere, Samantha Cornacchia - Segretario
Consiglieri: Luisa Biazzi, Michela Gaggiano, Daniele Nucci

rimborso dei costi, non è possibile parlare di una cooperazione tra enti pubblici per il perseguimento di funzioni di servizio pubblico comune, ma di uno scambio tra i medesimi” (Sez. V, 23 giugno 2014, n. 3130; conformi, fra le altre, Sez. V, 15/07/2013, n. 3849 e Sez. V, 28/03/2017, n. 1418).

Il citato schema di convenzione di cui alla Deliberazione n. 331 del 18/04/2018 del Direttore Generale di codesta Azienda Sanitaria Locale **regola gli interessi tra un ente pubblico che offre prestazioni reperibili anche presso privati e un diverso ente pubblico che domanda tali prestazioni** in quanto strumentali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, secondo la logica dello scambio economico aderente allo schema tipico dei contratti di diritto comune ex art. 1321 c.c.. Quindi il provvedimento in questione risulta **estraneo alla logica del coordinamento di convergenti attività di interesse pubblico di più enti pubblici** e non è riconducibile allo schema degli accordi tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della Legge 07/08/1990, n. 241, non contenendo una disciplina della cooperazione tra gli enti retta esclusivamente da considerazioni inerenti l'interesse pubblico e finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi comuni.

Va inoltre sottolineato che gli **importi annuali previsti dal sopra citato schema di convenzione sono ampiamente superiori al limite previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18/04/2016, n.50** per l'affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici.

Ciò considerato, si invita codesta Azienda Sanitaria Locale a **annullare in autotutela la Deliberazione n. 331 del 18/04/2018 e tutti gli atti susseguenti e consequenziali**, a causa della presenza dei menzionati gravi vizi, e attivare idonea procedura negoziata nel rispetto del citato Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 e delle pertinenti linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Diversamente questa Associazione si riserva di porre in essere ogni azione a tutela degli interessi legittimi dei suoi associati dinanzi alle competenti Autorità.

Distinti saluti.

PierBattista Finazzi
Presidente ANPEQ

